

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 9 settembre 2019, n. 153

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di: - impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 1 MWe denominato "ME.ASS02 – Ascoli Satriano – loc. Piano d'Amendola", sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG); - cabina di consegna dell'energia elettrica prodotta; cavidotto interrato che collega la torre con la cabina di consegna; - linea di rete, in parte in cavo aereo ed in parte in cavo interrato, di collegamento della cabina di consegna con la cabina primaria AT/MT "Ascoli Ovest". Società: Best Energy S.r.l. con sede legale in Sondrio (SO), alla via Privata Moroni, 5 – P.IVA 01009580141 e C.F. 01009580141.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";

- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

RILEVATO CHE:

→ La società Best Energy Srl in data 10.11.2017 ha presentato istanza ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art.12, tramite la procedura telematica del portale www.sistema.puglia.it, per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica della potenza di 1 MW nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Piano d'Amendola", nonché delle infrastrutture di rete necessarie.

→ In ordine al titolo ambientale, la società Best Energy in data 26.10.2017 ha inoltrato alla Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, ai sensi dell'art. 16 della L. R. 11/2001, domanda per l'espletamento della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale per "costruzione ed all'esercizio di n. 1 aerogeneratore, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte eolica".

Il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia, con Determina Dirigenziale n. 1486 del 13.09.2018 ha ritenuto *"di non assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale la proposta per la "costruzione ed all'esercizio di n. 1 aerogeneratore, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte eolica", proposto da Best Energy, avente la seguente configurazione:*

- *l'installazione di n. 1 aerogeneratore modello Leitwind LWT90 da 1 MW con altezza al mozzo pari a 97,5 metri e diametro rotore pari a 90,3 metri;*
- *la costruzione di n. 1 piazzola di montaggio;*
- *realizzazione di nuova viabilità per una lunghezza complessiva di circa 410 m (rif. elab.3.1);*
- *la costruzione di una cabina di consegna dell'energia elettrica prodotta costituita da due prefabbricati di dimensioni 6,7 m x 2,48 m x 2,6 m (cabina ENEL DG 2092 rev 03 rif. elab. 5.3) e 5,2 m x 2,48 m x 2,6 m (cabina utente rif. elab. 5.3);*
- *la costruzione di un cavidotto interrato che collega la torre con la cabina di consegna di 400 m circa (rif. elab. 5.2);*
- *costruzione di una linea di rete in parte in cavo aereo (340 m comprese risalite e scorte cavi) ed in parte in cavo interrato (175 m comprese risalite e scorte cavi) per il collegamento della cabina di consegna con la cabina primaria ATIMT "Ascoli Ovest" (rif. elab. 5.2 e 5.6)".*

→ Con nota prot. n. 4996 del 29.12.2017 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, a seguito di istruttoria, ha inviato il preavviso di improcedibilità alla Società istante, con invito a fornire le integrazioni richieste entro 60 gg.

Tra la documentazione richiesta, la scrivente Sezione invitava la società a trasmettere il piano delle opere di connessione validato da parte del gestore di rete competente. Inoltre, preso atto della richiesta di voltura del preventivo rilasciato da Enel alla società Ten project, la Sezione evidenziava alla Best Energy che la voltura

allegata al preventivo per la connessione è effettuata a favore di una società diversa dalla proponente l'istanza di A.U., e quindi invitava la Società istante a chiarire i rapporti societari con la società Ten Project Srl e con la società Be Bresesti Energie Srl, intestataria della voltura.

Con nota pec del 27.02.2018, acquisita al protocollo della Scrivente con n. 925 del 01.03.2018, la società ha inviato le integrazioni richieste, non rispondenti integralmente alle richieste fatte. Nello specifico del preventivo per la connessione e relativi allegati, dall'analisi della documentazione trasmessa non risultava che la società proponente Best Energy fosse titolare di una Soluzione Tecnica Minima Generale rilasciata dal gestore di rete competente, in quanto la medesima società non ha trasmesso alcun preventivo per la connessione che le sia stato rilasciato e che la stessa abbia accettato.

→ Con pec del 15 marzo 2018, la Best Energy Srl ha presentato richiesta di sospensione dei termini del procedimento, necessaria ai fini dell'ottenimento di una nuova connessione dell'impianto di produzione alla rete elettrica.

Con nota prot. n. 1184 del 20.03.2018 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, a seguito di istruttoria, ha riscontrato la richiesta di sospensione del procedimento presentata dalla società istante, assegnando un termine di 60 giorni per provvedere agli incumbenti istruttori, *"fermo restando che gli elaborati relativi agli impianti di Rete validati dal Gestore di Rete rappresentano contenuto minimo all'istanza di Autorizzazione Unica ai fini della procedibilità dell'iter amministrativo, in mancanza dei quali questo Servizio non può riaprire il procedimento"*.

Con pec del 15 giugno 2018, la Best Energy Srl ha presentato richiesta di riattivazione del procedimento, allegando il "Preventivo di connessione alla rete MT di e-distribuzione per Cessione Totale per l'impianto di produzione da fonte Eolica per una potenza in immissione richiesta di 1000 kW sito in Località Piano D'Amendola, SNC - Ascoli Satriano" rilasciato da e-distribuzione alla Ten Project srl, con Best Energy in qualità di cliente.

Alla suddetta richiesta la Best Energy ha allegato altresì le intestazioni degli elaborati validati dal gestore di rete e la Validazione del Progetto Definitivo dell'impianto di produzione alla rete da parte di e-distribuzione.

→ Con nota prot. n. 2910 del 02.07.2018 la Scrivente Sezione ha accolto la richiesta di riattivazione del procedimento e ha invitato la Best Energy Srl a caricare sul portale telematico www.sistema.puglia.it la documentazione trasmessa via pec. Con la medesima nota ha evidenziato che all'avvenuto caricamento sul portale istituzionale delle corrette integrazioni documentali da parte della Società, come peraltro già precedentemente comunicato, la Sezione avrebbe proceduto al formale avvio del procedimento per l'esame del progetto sulla base della documentazione versata in atti.

Con nota acquisita al protocollo della scrivente in data 17.07.2018 con n. 3105, la società proponente ha comunicato di aver effettuato l'integrazione dei documenti richiesti caricandoli sul portale telematico regionale.

→ A seguito della verifica formale della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, il procedimento relativo alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, proposto dalla Società Best Energy Srl, con nota prot. n. 5009 del 17.09.2018 è stato formalmente avviato.

→ Rilevate tuttavia carenze formali nella documentazione relativa all'asseverazione del PEF, con la stessa nota si evidenziava alla società proponente che *"ai fini delle successive convocazioni di conferenza dei servizi"*, l'istante avrebbe dovuto presentare il piano economico e finanziario asseverato ai sensi della vigente normativa.

Con nota acquisita al protocollo della scrivente in data 01.10.2018 con n. 5309, la società proponente ha trasmesso l'asseverazione del PEF rispondenti alle disposizioni di legge e alle richieste esplicitate dallo scrivente servizio nella nota prot. n. 5009 del 17.09.2018.

CONSIDERATO CHE:

→ Con nota prot. n. 5519 del 08.10.2018, la scrivente Sezione ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 8 novembre 2018, rinviata al 15.11.2018 con nota prot. n. 6052 del 07.11.2018 a causa di motivi sopraggiunti.

La conferenza si è conclusa con:

1. l'acquisizione dei pareri pervenuti:
 - Enel e-distribuzione, prot. n. 611674 del 10.10.2018;
 - Aeronautica Militare – Ufficio Territorio e Patrimonio, prot. n. 45123 del 18.10.2018;
 - Regione Puglia – Sezione Infrastrutture per la Mobilità, prot. n. 1684 del 19.10.2018;
 - Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di BAT e Foggia, prot. n. 9366 del 07.11.2018 e prot. n. 9512 del 09.11.2018;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco FG, prot. n. 15689 del 25.10.2018;
 - Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata a Molise – III Settore, prot. n. 178263 del 26.10.2018;
 - Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. 16837 del 26.10.2018;
 - Marina Militare – Comando Marittimo Sud - Taranto, prot. n. 37946 del 29.10.2018;
 - Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive, prot. n. 14286 del 30.06.2018;
 - Comune di Ascoli Satriano, modulo parere del 02.11.2018;
 - ARPA Puglia – DAP FG, prot. n. 73075 del 08.11.2018;
 - Ministero dello Sviluppo Economico Divisione IV – Sezione UNMIG di Napoli, pec del 09.11.2018;
 - Regione Puglia – Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 16774 del 09.11.2018;
 - ANAS, prot. n. 603522 del 13.11.2018;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – sede Puglia, prot. n. 12694 del 13.11.2018;
 - Regione Puglia – Servizio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali, prot. n. 15007 del 10.10.2018;
 - Provincia di Foggia – Settore Ambiente - Determina di non assoggettabilità a VIA n. 1486 del 13.09.2018;
2. L'invito alla società ad effettuare approfondimenti in merito alla dichiarazione da rendere al MISE – Divisione IV – Sezione UNMIG di Napoli;
3. l'acquisizione del modulo - parere depositato dalla Società, con cui si dichiara disponibile ad interrare il cavidotto, come richiesto da MIBAC, e con cui contesta il parere del comune di Ascoli Satriano.

Il verbale della Conferenza di servizi è stato inviato a tutti gli enti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 62204 del 19.11.2018.

→ La società Best Energy ha dato riscontro alle richieste integrazioni pervenute con le seguenti comunicazioni:

- Arpa Puglia con pec del 03.12.2018
- Agenzia del Demanio con pec del 13.12.2018
- Sezione Lavori pubblici con pec del 18.12.2018

→ Con pec del 24.12.2018 la Best Energy Srl ha chiesto la chiusura del procedimento e l'emissione del provvedimento di AU.

→ In data 12.02.2019 la scrivente, rilevato che alcuni Enti coinvolti nel procedimento, tra cui Enac e Arpa, non si erano espressi, li ha sollecitati a trasmettere il parere di propria competenza.

→ Successivamente alla riunione della conferenza di servizi sono prevenuti i seguenti pareri:

- Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, prot. n. 22644 del 20.12.2018;
- Regione Puglia – Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 503 del 16.01.2019;
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 1038 del 11.01.2019;
- ENAC, prot. n. 20459 del 22.02.2019.

→ Con note prot. nn. 435, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, e 447 del 31.01.2019 la Sezione infrastrutture Energetiche e Digitali ha comunicato alle ditte proprietarie interessate ai lavori dell'opera di cui trattasi, l'avviso di avvio del procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dai lavori dell'opera, ai fini della dichiarazione della pubblica utilità

In data 27.02.2019 è stata acquisita al protocollo della scrivente, con n. 1045, la nota con cui il sig. Di Nunno ha riscontrato la suddetta comunicazione, invitando la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali a "non

intraprendere il procedimento ipotizzato". Nella medesima nota evidenziava, altresì, che proprietaria dell'area interessata al procedimento è la sig.ra Maria Luigia Di Nunno.

Preso atto della suddetta nota, la scrivente struttura ha trasmesso alla sig. Maria Luigia Di Nunno l'avviso di avvio del procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dai lavori dell'opera, ai fini della dichiarazione della pubblica utilità, nota prot. n. 1450 del 25.03.2019, consegnata alla destinataria in data 02.04.2019.

Con raccomandata trasmessa in data 04.05.2019, la sig.ra Maria Luigia Di Nunno ha riscontrato la comunicazione inviata dalla Scrivente, e ha diffidato l'"Ufficio alla prosecuzione e perfezionamento delle procedure amministrative" di che trattasi.

Con nota prot. n. 2136 del 15.05.2019 la Scrivente ha riscontrato la nota della proprietaria, ritenendo, sulla base di considerazioni relative ai procedimenti di AU e di esproprio, di non poter accogliere le osservazioni presentate.

PRESO ATTO DEI PARERI ESPRESSI IN CONFERENZA DI SERVIZI E DI SEGUITO RIPORTATI:

→ **Regione Puglia- Sezione Lavori Pubblici- Servizio Coordinamento STP** - nota prot. n. 15007 del 10.10.2018, con cui comunica che "dall'esame degli elaborati tecnici allegati alla suddetta proposta, si è riscontrato che per la messa in opera dell'impianto e del cavidotto non sono previste interferenze con corsi d'acqua naturali, e/o artificiali. Anche lo stesso Impianto Eolico non interferisce con linee di drenaggio e/o corsi d'acqua, per cui non vi sono attività da svolgere. Per tale ultima considerazione, questo Servizio esprime parere favorevole all'approvazione del progetto";

→ **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP. e Paesaggio- Sezione LL.PP. - Ufficio per le Espropriazioni** – con nota prot. n. 16774 del 09.11.2018 richiede integrazioni al fine di esprimere il proprio parere di competenza.

Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP. e Paesaggio- Sezione LL.PP. - Ufficio per le Espropriazioni – con nota prot. n. 503 del 10.01.2019 comunica che, "visti gli atti integrativi trasmessi con nota acquisita agli atti di questo Ufficio in data 92.01.2019", esprime parere favorevole "in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera".

→ **Regione Puglia- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP. e Paesaggio- Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche - Servizio Attività Estrattive**, prot. n. 14286 del 30.10.2018, con cui esprime Nulla osta ai soli fini minerari alla realizzazione dell'impianto in oggetto e della relativa linea di allaccio.

→ **Regione Puglia- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP. e Paesaggio- Sezione Infrastrutture per la Mobilità**, prot. n. 1684 del 19.10.2018, con cui "precisa che l'impianto in oggetto: non interferisce con le previsioni contenute nella Tavola della Mobilità Ciclistica del Piano Attuativo 2015-2019; non intercetta gli interventi contenuti nella Tavola Trasporto Ferroviario del Piano Attuativo 2015-2019; non è interessato dalle previsioni riportate nella Tavola Trasporto Stradale del Piano Attuativo 2015-2019".

→ **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di BAT e Foggia**, prot. n. 9366 del 07.11.2018 con cui comunica che, in merito alla componente paesaggistica, "esprime parere favorevole alla compatibilità paesaggistica dell'impianto con l'osservanza della seguente prescrizione: al fine di evitare l'impatto percettivo della struttura elettrica aerea, che andrebbe ad aggiungersi a quello causato dalla presenza dell'aerogeneratore, il cavidotto sia interamente interrato". In merito alle valutazioni archeologiche la Soprintendenza comunica che "si ritengono le opere da progetto compatibili con le esigenze di tutela archeologica dell'area interessata, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: tutti gli interventi che comportino interferenze con i suoli al di sotto delle quote di campagna attuali, ovvero l'installazione dell'aerogeneratore e lo scavo dei relativi cavidotti e strade di servizio, dovranno essere eseguite alla costante presenza di tecnici archeologici qualificati, nominati dalla società committente, con idonei titoli formativi e professionali per redigere la documentazione scientifica".

La **Best Energy**, in sede di Conferenza di Servizi tenuta in data 15.11.2018, ha comunicato la propria disponibilità ad interrare il cavidotto.

→ **Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise – III Settore**, prot. n. 178263 del 26.10.2018 con cui chiede alla società di trasmettere la documentazione richiesta nel modello.

La società Best Energy in data 31/05/2019 ha comunicato alla scrivente struttura di aver trasmesso, in data 29/10/2018, la documentazione richiesta all'Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata.

→ **Ministero dello Sviluppo Economico Divisione IV – Sezione UNMIG di Napoli**, con pec del 09.11.2018 comunica che *“i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi”*.

→ **Provincia di Foggia – Settore Ambiente** - con Determina di non assoggettabilità a VIA n. 1486 del 13.09.2018, sentito il Comitato VIA, ha comunicato di *“non assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale la proposta per la “costruzione ed all’esercizio di n. 1 aerogeneratore, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte eolica”, proposto da Best Energy, avente la seguente configurazione:*

- *l’installazione di n. 1 aerogeneratore modello Leitwind LWT90 da 1 MW con altezza al mozzo pari a 97,5 metri e diametro rotore pari a 90,3 metri;*
- *la costruzione di n. 1 piazzola di montaggio;*
- *realizzazione di nuova viabilità per una lunghezza complessiva di circa 410 m (rif. elab. 3.1);*
- *la costruzione di una cabina di consegna dell’energia elettrica prodotta costituita da due prefabbricati di dimensioni 6,7 m x 2,48 m x 2,6 m (cabina ENEL DG 2092 rev 03 rif. elab. 5.3) e 5,2 m x 2,48 m x 2,6 m (cabina utente rif. elab. 5.3);*
- *la costruzione di un cavidotto interrato che collega la torre con la cabina di consegna di 400 m circa (rif. elab. 5.2);*
- *costruzione di una linea di rete in parte in cavo aereo (340 m comprese risalite e scorte cavi) ed in parte in cavo interrato (175 m comprese risalite e scorte cavi) per il collegamento della cabina di consegna con la cabina primaria AT/MT “Ascoli Ovest” (rif. elab. 5.2 e 5.6).*

→ **Comune di Ascoli Satriano** – con modulo parere del 02.11.2018, acquisito in Conferenza di Servizi, esprime parere contrario alla realizzazione dell’impianto, in quanto *“l’intervento pur essendo compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti, si inserisce in un territorio già notevolmente ed ampiamente deturpato dall’installazione di parchi eolici con aerogeneratori anche di ultima generazione, con potenza tra i 2/3 MW. Il Comune di Ascoli Satriano, pertanto, ha già notevolmente contribuito alla produzione di energia derivante da fonti alternative con l’installazione nel proprio territorio di oltre 100 aerogeneratori di potenza superiore ai 1,5Mw. Pertanto, l’installazione di altri aerogeneratori avrebbe la conseguenza di deturpare ancor di più il territorio ed avere effetti negativi sulle condizioni sociali ed economiche sulla comunità locale. Per quanto sopra esposto ed evidenziato si esprime parere negativo sull’insediamento, rilevando che lo stesso è motivato esclusivamente con il tema della sensibilizzazione sul territorio rispetto agli impianti da fonti rinnovabili”*.

La società Best Energy in sede di Conferenza, con modulo parere, *“contesta il parere negativo in quanto non supportato da alcuna motivazione tecnica”*.

→ **Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale** – sede Puglia, prot. n. 12694 del 13.11.2018, con cui comunica che *“per quanto di competenza, questa Autorità di Bacino esprime pertanto parere favorevole di compatibilità del Progetto di cui alla procedura in oggetto con il Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente alla data di formulazione del presente atto.*

Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità al PAI innanzi espresso, ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste nello stesso progetto, in rapporto al verificarsi di possibili allagamenti temporanei nell’area di intervento causati da acque di precipitazione meteorica non adeguatamente regimate a causa della scarsa permeabilità dei terreni presenti (eventi questi che non rientrano nella disciplina del PAI), si raccomanda al soggetto gestore dell’impianto l’attuazione delle seguenti prescrizioni di carattere costruttivo e gestionale:

1. *si adottino idonei accorgimenti atti a proteggere gli impianti tecnologici di progetto. sia in fase di ‘cantier*

che di esercizio, dai potenziali fenomeni dannosi causati da possibili allagamenti temporanei delle stesse aree;

2. *si garantisca la sicurezza evitando sia l'accumulo di materiale sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso c/o infiltrazione al suolo delle acque;*
3. *gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;*
4. *il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia. La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale; sono fatti salvi i diritti dei terzi e le determinazioni delle altre autorità competenti per quanto attiene la valutazione complessiva".*

→ **ARPA Puglia – DAP FG**, prot. n. 73075 del 08.11.2018 e prot. n. 74489 del 18.11.2019, con cui richiede integrazioni documentali.

La società Best Energy ha dato riscontro alle richieste formulate da ARPA con pec del 03.12.2018.

→ **Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata**, con nota prot. n. 22644 del 20.12.2018 comunica che *"dall'analisi della documentazione trasmessa, ed in particolare del piano di esproprio, si è riscontrato che tra le particelle catastali interessate dell'intervento non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato".*

→ **ANAS SpA** – prot. n. 603522 del 13.11.2018, con cui comunica che *"gli interventi previsti non necessitano di parere da parte di questa società, atteso che l'impianto di produzione di energia elettrica e le opere di connessione ed infrastrutture non ricadono in fascia di rispetto stradale e non comportano attraversamenti".*

→ **SNAM RETE GAS**, con nota prot. n. 517 del 09.11.2018 comunica che *"i lavori descritti non interferiscono con impianti di nostra proprietà", e pertanto esprime parere favorevole.*

→ **Consorzio per la Bonifica della Capitanata** - prot. n. 1038 del 11.01.2019: comunica che *"dall'esame della documentazione tecnica caricata sul portale non sono emerse interferenze degli interventi in progetto con le opere e gli impianti gestiti da questo Consorzio".*

→ **ENAC**- prot. n. 20459 del 22.02.2019 con cui ha comunicato che:

- *"l'ENAV, con foglio 10605\2019\OPS/ADC/AD/OSAC, ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697 e che non vi sono implicazioni con sistemi/apparati di competenza ENAV mentre le procedure strumentali di volo sono di competenza dell'Aeronautica Militare;*
- *in relazione ai dati tecnici, (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento Enac per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento Enac, è soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:*

segnaletica diurna: pale verniciate con n.3 bande rosse, bianche e rosse di 6 m l'una di larghezza, in modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse;

segnaletica notturna: l'ostacolo dovrà essere segnalato nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa U.E. 139/2014 Issue 4, specificatamente dall'annesso alle ED Decision 2017/021/B - CS ADR-DSN.Q.851 Marking and lighting of wind turbines. Per le caratteristiche delle luci si dovrà fare riferimento alle tabelle Q1 e Q3 allegate al capitolo Q.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà inviare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei dati definitivi del progetto contenente:

1. *coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 dell'aerogeneratore;*

2. *altezza massima dell'aerogeneratore (torre + raggio pala);*
3. *quota s.l.m al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota terreno), segnaletica ICAO diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna;*
4. *che, durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, sia apposta una segnaletica provvisoria;*
5. *che, al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di Enac, comunichi ad Enav, il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva”.*

→ **Marina Militare - Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto – Ufficio Infrastrutture e Demanio** – con nota prot. n. 37946 del 29.10.2018 si esprime favorevolmente circa la realizzazione dell'impianto.

→ **Comando Militare Esercito Puglia** - prot. n. 16837 del 26.10.2018: esprime parere favorevole evidenziando tuttavia l'esistenza del “rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati”. A questo proposto precisa che “tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza”.

→ **Aeronautica Militare – Ufficio Territorio e Patrimonio**, prot. n. 45123 del 18.10.2018, con cui *“esprime il Nulla Osta, in ordine ai soli interessi dell'Aeronautica Militare, alla realizzazione dell'impianto eolico in oggetto. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa (). In particolare, al fine dell'aggiornamento delle carte nautiche, si richiama l'attenzione sull'obbligo di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al C.I.G.A. dell'Aeronautica Militare (aerogeo@postacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei relativi lavori”.*

→ **Comando Provinciale Vigili del Fuoco- Foggia** - prot. n. 15689 del 25.10.2018: evidenzia la propria non competenza nel procedimento in oggetto, rilevando comunque che *“anche in caso di attività non soggette a controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti orme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio”.*

→ **Enel e-distribuzione**, prot. n. 611674 del 10.10.2018, con cui comunica il proprio *“Nulla Osta relativamente all'impianto di rete per la connessione, come da progetto approvato”.*

RILEVATO ALTRESÌ CHE:

- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 2532 del 11.06.2019, ha comunicato alla Società e agli enti coinvolti, la chiusura positiva della Conferenza di Servizi del procedimento atto all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 1 MWe denominato “ME.ASS02 – Ascoli Satriano – loc. Piano d'Amendola”, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), e relative opere connesse, proposto dalla società Best Energy Srl, e ha invitato la medesima Società a trasmettere copia del progetto definitivo conforme a tutte le risultanze della Conferenza di Servizi nonché le dichiarazioni/asseverazioni da parte del legale rappresentante e dei progettisti in ordine al progetto approvato;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 159/2745 del 26.06.2019 ha provveduto al deposito presso la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della documentazione tecnico-amministrativa richiesta nella nota di chiusura positiva prot. n. 2532 del 11.06.2019;
- in data 26.06.2019 è stato sottoscritto dalla Best Energy Srl l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune di Ascoli Satriano ai sensi della D.G.R. n. 3029/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Gestione Integrata Acquisti della Regione Puglia, in data 01.07.2019 provvedeva alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 022132.

Considerato che:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere di connessione alla rete e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto sono soggetti al rilascio dell'Autorizzazione Unica regionale nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico - artistico;
- ai sensi dell'art. 14-ter commi 3 e 7 nonché dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica relativa a:
 - impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 1 MWe denominato "ME.ASS02 – Ascoli Satriano – loc. Piano d'Amendola", sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), le cui coordinate georeferenziate nel sistema UTM:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
1	542320	4562960

- delle opere elettriche di connessione costituite da
 - cabina di consegna dell'energia elettrica prodotta;
 - cavidotto interrato che collega la torre con la cabina di consegna;
 - linea di rete, in parte in cavo aereo ed in parte in cavo interrato, di collegamento della cabina di consegna con la cabina primaria AT/MT "Ascoli Ovest".
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;

La Società Best Energy Srl, con sede legale in Sondrio, via Privata Moroni, 5 -P.IVA n. 01009580141, con nota acquisita al prot. n. 159/2745 del 26.06.2019 ha trasmesso:

- n. 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;
- Dichiarazione sostitutiva con impegno della società Best Energy Srl a rispettare le prescrizioni di natura esecutiva formulate dagli Enti/Amministrazioni;
- Dichiarazione sostitutiva con descrizione della compagine societaria della Società Best Energy Srl, con allegata visura camerale aggiornata;
- Dichiarazione attestante l'impegno della presentazione del Piano di terre e Rocce da Scavo, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori;
- Dichiarazioni relative alla disciplina antimafia;
- Ricevuta del versamento degli oneri di monitoraggio;
- Asseverazione resa ai sensi del Dlgs 380/2001, con la quale il progettista attesta la conformità del progetto definitivo, e dichiarazione attestante l'ubicazione dell'impianto ad una distanza superiore a 1 km dal centro urbano.

La Società Best Energy Srl è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione e darne comunicazione tramite pec alla Sezione Infrastrutture energetiche e digitali.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Best Energy Srl deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto il D.M. 23/06/2016 "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico";

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 26/06/2019 dalla società Best Energy S.r.l.;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Di rilasciare l'Autorizzazione Unica alla Società Best Energy Srl, con sede legale in Sondrio, via Privata Moroni, 5 - P.IVA n. 01009580141, di cui all'art. 12 c.3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007 e della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, relativamente a:

- impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 1 MWe denominato "ME.ASS02 – Ascoli Satriano – loc. Piano d'Amendola", sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), le cui coordinate georeferenziate nel sistema UTM sono:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
1	542320	4562960

- relative opere elettriche di connessione costituite da:
- cabina di consegna dell'energia elettrica prodotta;
 - cavidotto interrato che collega la torre con la cabina di consegna;
 - linea di rete, in parte in cavo aereo ed in parte in cavo interrato, di collegamento della cabina di consegna con la cabina primaria AT/MT "Ascoli Ovest";
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

ART. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n.241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Best Energy Srl nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi e/o riportate nella presente determinazione, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *“i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”*.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 20 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA**